



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 maggio 2024
(OR. en)

9759/24
PV CONS 21
SOC 347
EMPL 200
SAN 270
CONSOM 189

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(**Occupazione, politica sociale**, salute e consumatori)
7 maggio 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 9265/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) **Elenco non legislativo** 9267/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

b) **Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** 9268/24

Occupazione e politica sociale

1. **Direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (articolo 19)** SC 9005/24 + ADD 1 e 2
Adozione 10788/1/23 REV 1
approvato dal Coreper, parte prima, del 26.4.2024 + **REV 1 COR 1 (de)**
+ REV 1 COR 2
+ **REV 1 COR 3 (da)**
SOC

Il Consiglio ha adottato la direttiva del Consiglio il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel documento 10788/1/23 REV 1 e REV 1 COR 2 (base giuridica: articolo 19, paragrafo 1, del TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

2. **Direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (articolo 157)** 1C 8954/24
Adozione dell'atto legislativo + ADD 1 REV 2
approvato dal Coreper, parte prima, del 26.4.2024 PE-CONS 92/23
SOC

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario di Bulgaria e Ungheria e l'astensione di Repubblica ceca, Italia e Slovacchia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Base giuridica: articolo 157, paragrafo 3, del TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Giustizia e affari interni

3. Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 24.4.2024



9406/24 + ADD 1
PE-CONS 33/24
COPEN

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Affari generali

4. Regolamento sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 24.4.2024



9405/24 + ADD 1 e
2
PE-CONS 80/24
ELARG

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione di Lituania e Paesi Bassi, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articoli 212, e 322, paragrafo 1, del TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento (articolo 19)** [S][C] 9094/24

Dibattito orientativo

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulla proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in settori diversi dall'occupazione (articolo 19), sulla base di una nota di indirizzo della presidenza che figura nel documento summenzionato.

Attività non legislative

4. **Conclusioni dal titolo "Emancipazione economica e indipendenza finanziaria delle donne come percorso verso una parità di genere sostanziale"** [2] 8957/24

Approvazione

Il Consiglio ha approvato le conclusioni intitolate "Emancipazione economica e indipendenza finanziaria delle donne come percorso verso una parità di genere sostanziale" che figurano nel documento summenzionato.

5. **Le donne nella vita pubblica** [2] 8947/1/24 REV 1

Dibattito orientativo

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sul tema delle donne nella vita pubblica sulla base di una nota di indirizzo della presidenza che figura nel documento summenzionato, concentrandosi in particolare sulla sottorappresentanza delle donne in posizioni di leadership e in ruoli decisionali politici nell'UE.

Varie

6. a) **Eventi della presidenza** [2] 8979/24
i) **Riunione informale dei ministri della Parità di genere (Bruxelles, 26-27 febbraio 2024)**
ii) **Conferenza LGBTIQ (Bruxelles, 17 maggio 2024)**

Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alle attività della presidenza.

- b) **Eventuale modifica del titolo della formazione "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del Consiglio**  8814/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sull'eventuale modifica del titolo della formazione "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del Consiglio.

- c) **"Indagine sulla violenza contro le donne" - stato dei lavori**  9233/24
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sullo stato dei lavori riguardanti l'"Indagine sulla violenza contro le donne".

- d) **Attuazione dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul - stato dei lavori**  8980/24
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione sull'attuazione dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul.

- e) **Preparazione della comunicazione sull'attuazione della strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025 - stato dei lavori**  9358/24
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sulla preparazione della comunicazione sull'attuazione della strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025.

- f) **Comunicazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione contro il razzismo - stato dei lavori**  8981/24
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sulla comunicazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione contro il razzismo.

g) Candidato dell'UE per le elezioni del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Informazioni fornite dalla Commissione

 9256/24

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sul candidato dell'UE per le elezioni del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

-
-  Prima lettura
 -  Punto basato su una proposta della Commissione
 -  Procedura legislativa speciale
 -  Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

Dichiarazioni relative ai punti "a" legislativi di cui al documento 9268/24

**Punto 1 dell'elenco
dei punti "A":** **Direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità
(articolo 19)**
Adozione

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria sostiene pienamente gli obiettivi delle direttive proposte di rafforzare la protezione contro la discriminazione e migliorare l'assistenza alle vittime di discriminazione.

L'Austria sottolinea che le direttive proposte stabiliscono norme minime per gli organismi per la parità.

L'Austria dispone già di un sistema di migliori pratiche ben funzionante nel settore della parità di trattamento e della lotta contro la discriminazione, la cui validità è comprovata da decenni. Al fine di preservare strutture nazionali efficaci e ben consolidate è opportuno prevedere flessibilità nell'attuazione delle direttive. Istituzioni e meccanismi efficienti devono continuare a esistere nell'ambito di questo nuovo quadro."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Concordiamo con l'orientamento generale relativo alla direttiva sulla base della seguente interpretazione:

1. Ci compiacciamo che, durante i negoziati in sede di gruppo del Consiglio, la Commissione abbia assicurato che sarà possibile attuare l'articolo 8 anche ricorrendo esclusivamente a una procedura di conciliazione alla quale il convenuto è tenuto a partecipare. A tal fine, su richiesta di una persona che denuncia una discriminazione, l'organismo per la parità esamina il caso e decide al riguardo sulla base delle informazioni fornitegli, tenendo conto dell'inversione dell'onere della prova. La Germania interpreta l'articolo 8 nel senso che le richieste di informazioni non sono eseguite mediante misure coercitive, bensì ricordando al convenuto l'inversione dell'onere della prova.
2. Ci compiacciamo inoltre del fatto che la Germania possa vietare agli organismi per la parità di pubblicare dati relativi a persone o imprese nell'ambito delle sintesi di cui all'articolo 9.

In occasione della riunione del gruppo del Consiglio, la Commissione ha altresì assicurato che sarà possibile attuare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), in modo tale che le cosiddette "competent entities", vale a dire le associazioni antidiscriminazione riconosciute in Germania, abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto di terzi e quindi di fornire assistenza legale alle persone vittime di discriminazione. Ciò garantisce alle vittime di discriminazione un'efficace assistenza legale."

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria ribadisce il suo impegno a garantire la parità e a lottare contro la discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione europea. Sostiene pertanto l'istituzione e attuazione di un solido quadro giuridico per l'applicazione del principio della parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne, in particolare degli obiettivi della *direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, che soppriime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE*. Stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità migliorerà l'efficacia di questi ultimi, garantirà la loro indipendenza e offrirà una protezione tempestiva ed efficace alle vittime di discriminazione.

Nel contempo, tuttavia, durante i negoziati sulla proposta di direttiva sono state apportate al testo alcune modifiche inaccettabili per la Repubblica di Bulgaria.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) promuove concetti giuridici connessi alla nozione di genere che sono incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica di Bulgaria.

Nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che il termine "sesso" utilizzato nella Costituzione dovrebbe essere considerato nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

Pertanto, in linea con le suddette sentenze della Corte costituzionale, la Repubblica di Bulgaria dichiara di non poter accettare né il concetto di genere né l'approccio di genere presenti nella Convenzione del Consiglio d'Europa o in altri documenti che intendano operare una distinzione tra il "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e il "genere" come costruito sociale. Pertanto, la Repubblica di Bulgaria non può accettare l'estensione della definizione di "vittima", all'articolo 6 e al considerando 23, con un elenco indicativo di caratteristiche comprendenti il genere: genere, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali.

Per tali motivi, la Repubblica di Bulgaria non sostiene il testo della *direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, che soppriime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE*."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Concordiamo con l'orientamento generale relativo alla direttiva sulla base della seguente interpretazione:

1. Ci compiacciamo che, durante i negoziati in sede di gruppo del Consiglio, la Commissione abbia assicurato che sarà possibile attuare l'articolo 8 anche ricorrendo esclusivamente a una procedura di conciliazione alla quale il convenuto è tenuto a partecipare. A tal fine, su richiesta di una persona che denuncia una discriminazione, l'organismo per la parità esamina il caso e decide al riguardo sulla base delle informazioni fornitegli, tenendo conto dell'inversione dell'onere della prova. La Germania interpreta l'articolo 8 nel senso che le richieste di informazioni non sono eseguite mediante misure coercitive, bensì ricordando al convenuto l'inversione dell'onere della prova.
2. Ci compiacciamo inoltre del fatto che la Germania possa vietare agli organismi per la parità di pubblicare dati relativi a persone o imprese nell'ambito delle sintesi di cui all'articolo 9.
3. In occasione della riunione del gruppo del Consiglio, la Commissione ha altresì assicurato che sarà possibile attuare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), in modo tale che le cosiddette "competent entities", vale a dire le associazioni antidiscriminazione riconosciute in Germania, abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto di terzi e quindi di fornire assistenza legale alle persone vittime di discriminazione. Ciò garantisce alle vittime di discriminazione un'efficace assistenza legale."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria crede nella difesa dei valori di una società coesa, pacifica e democratica, basata sull'uguaglianza di tutti gli individui senza alcun tipo di discriminazione. Ciò è garantito dalla Legge fondamentale e dalla legge ungherese sulla parità di trattamento, che prevede una tutela giuridica orizzontale e completa in materia di non discriminazione.

L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" come riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" come riferimento alla garanzia di pari possibilità e opportunità per donne e uomini nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE."

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria sostiene pienamente gli obiettivi delle direttive proposte di rafforzare la protezione contro la discriminazione e migliorare l'assistenza alle vittime di discriminazione.

L'Austria sottolinea che le direttive proposte stabiliscono norme minime per gli organismi per la parità.

L'Austria dispone già di un sistema di migliori pratiche ben funzionante nel settore della parità di trattamento e della lotta contro la discriminazione, la cui validità è comprovata da decenni. Al fine di preservare strutture nazionali efficaci e ben consolidate è opportuno prevedere flessibilità nell'attuazione delle direttive. Istituzioni e meccanismi efficienti devono continuare a esistere nell'ambito di questo nuovo quadro."

**Punto 3 dell'elenco
dei punti "A":**

**Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza
domestica**

Adozione dell'atto legislativo

**DICHIARAZIONE DI AUSTRIA, CROAZIA, CIPRO, FINLANDIA, GRECIA, ITALIA,
LETTONIA, LUSSEMBURGO, POLONIA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA E SVEZIA**

"Accogliamo con favore l'accordo raggiunto riguardante la direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e desideriamo dichiarare quanto segue.

Secondo l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), tra le donne di età superiore ai 15 anni nell'UE, 1 su 20 è stata vittima di stupro. Il sesso non consensuale è una violazione estremamente grave dell'integrità sessuale delle persone e deve essere prevenuto e combattuto con il massimo impegno su tutti i fronti, anche a livello dell'UE. Ad Austria, Cipro, Croazia, Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia rinasce pertanto che la direttiva non includa il reato di stupro basato sull'assenza di consenso. Il fatto che la direttiva contenga requisiti educativi in termini di consenso è tuttavia un passo nella giusta direzione.

Cionondimeno, pur in mancanza di una disposizione in materia di stupri basata sul consenso, per noi è stato della massima importanza garantire che la direttiva venisse adottata il prima possibile, giacché contiene altri elementi fondamentali. Ad oggi, nessuno strumento giuridico specifico ha affrontato la violenza contro le donne e la violenza domestica a livello dell'UE. La presente direttiva costituisce pertanto una pietra miliare per le norme internazionali in questo settore. La direttiva fornisce risposte globali indispensabili, che comprendono la prevenzione, la protezione, il sostegno alle vittime e il perseguimento di una serie di reati che costituiscono violenza contro le donne e violenza domestica.

Siamo convinti che questa direttiva fornirà un contributo efficace alla sicurezza e alla protezione delle donne in tutta l'UE."

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, di cui la parità tra donne e uomini rappresenta una componente significativa. Siamo e continueremo a essere impegnati a favore dei principi e dei valori dell'Unione europea sanciti dai trattati.

La Repubblica di Bulgaria è fortemente determinata a combattere la violenza domestica e la violenza nei confronti delle donne. Il governo e la società civile bulgari sono attivamente impegnati nel prevenire tali forme di violenza e nel fornire protezione e sostegno alle loro vittime. Riteniamo che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (di seguito la "direttiva") sia un'importante pietra miliare nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze, la protezione delle vittime e la punizione degli autori dei reati, che contribuirà all'avanzamento della legislazione nazionale da parte degli Stati membri dell'UE.

Nel 2018 tuttavia la Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria ha adottato una decisione in cui afferma che la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici che intendono distinguere tra "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e "genere" come costruito sociale. Nel 2021 la Corte costituzionale ha adottato un'altra decisione in cui chiarisce che la nozione di "sesso" utilizzata nella Costituzione può essere considerata solo nel senso della sua determinazione biologica.

Alla luce delle summenzionate decisioni, la Repubblica di Bulgaria dichiara che il termine "genere" utilizzato nella direttiva e tutti i termini da esso derivati sono intesi come comprendenti solo il sesso maschile e femminile nel loro significato biologico. La Repubblica di Bulgaria dichiara inoltre di non accettare né il concetto di "genere" né l'approccio "di genere" secondo quanto definito nella convenzione di Istanbul.

Infine, la Repubblica di Bulgaria accetterà esclusivamente l'utilizzo del termine bulgaro "пол" come traduzione del termine "genere" nel testo della direttiva."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini nella *direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"La Repubblica slovacca accoglie con favore un compromesso raggiunto con il Parlamento europeo in merito alla direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. A nostro avviso si tratta di un importante passo avanti nella lotta comune alla violenza contro le donne. In tale contesto, la Repubblica slovacca desidera ricordare la sua posizione secondo cui il termine "genere" nella presente direttiva debba essere tradotto come "sesso", segnatamente ai sensi delle definizioni di vittime, in linea con la legislazione nazionale in materia di diritto penale, diritti delle vittime e discriminazione. Nei casi in cui il contesto richieda l'uso dell'equivalente slovacco per "genere", si utilizza la traduzione appropriata, ad esempio in termini quali "ruoli di genere", "stereotipi di genere", "uguaglianza di genere" o "violenza di genere"."

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"L'Estonia sostiene pienamente l'obiettivo di combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Desideriamo tuttavia richiamare l'attenzione sulle nostre preoccupazioni quanto all'eventuale creazione di un precedente derivante da un'interpretazione ampia della sfera della *criminalità informatica* nel senso di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE" o "trattato"). Tale disposizione conferisce all'Unione la competenza di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Come emerge chiaramente dall'articolo 83, paragrafo 3, TFUE, gli estensori del trattato avevano presente l'esigenza specifica di salvaguardare aspetti fondamentali degli ordinamenti giuridici penali nazionali. La stessa esigenza è messa in rilievo anche all'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, che stabilisce esplicitamente l'esigenza di rispettare i diversi ordinamenti giuridici e le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e rispecchia il fatto che le questioni di giustizia e affari interni rientrano nell'ambito centrale della sovranità degli Stati membri.

L'elenco dei cosiddetti *eurocrimini* di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE contempla undici sfere di criminalità per cui è giustificato un approccio unitario dell'Unione in considerazione del loro carattere particolarmente grave e di una tipica dimensione transnazionale. Tale elenco può essere ampliato solo mediante deliberazione all'unanimità del Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo. In considerazione di quanto precede, l'elenco degli *eurocrimini* non dovrebbe essere interpretato in senso ampio.

A livello dell'Unione europea esistono due strumenti giuridici basati sull'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, con riferimento alla sfera della criminalità informatica - la direttiva (UE) 2019/713 e la direttiva 2013/40/UE. Entrambi gli strumenti riguardano reati che possono essere commessi solo mediante impiego della tecnologia, in cui i dispositivi costituiscono sia il mezzo per commettere il reato che l'obiettivo del reato stesso (reato dipendente dall'informatica). La proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica segue una logica diversa in quanto la tecnologia non è di per sé necessaria per commettere un reato ma viene utilizzata per aumentare le dimensioni o la portata di reati "tradizionali" (reato favorito dall'informatica).

Di conseguenza, se si applicasse la definizione di "criminalità informatica" a tutti gli atti che potrebbero esser commessi mediante un sistema informatico, si attribuirebbe all'Unione europea una competenza illimitata di configurare come reato varie condotte non connesse ad alcuna altra sfera dei reati già elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, solo con riferimento al fatto che tali atti possono essere commessi mediante un sistema informatico. Tale interpretazione, non solo amplierebbe in misura significativa la portata delle competenze dell'UE, ma potrebbe avere anche un effetto di ricaduta in quanto gli Stati membri che attuano tali norme legislative dovrebbero garantire che il loro diritto penale costituisca un insieme coerente. Pertanto, questi nuovi reati sarebbero molto probabilmente recepiti in modo tecnologicamente neutro con la conseguenza che, nonostante il riferimento contenuto nella normativa dell'UE a reati commessi mediante un sistema informatico, il recepimento a livello nazionale potrebbe contemplare anche altre forme di commissione di tale reato.

Un esempio in merito è costituito dall'articolo 10 sull'istigazione all'odio. Sarebbe stato più opportuno definire requisiti minimi riguardo all'istigazione all'odio sulla scorta di un accordo volto a estendere l'elenco di *eurocrimini* di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Ciò avrebbe consentito una visione completa dell'*acquis* esistente per garantire che i reati siano formulati in modo corretto, contemplino le forme più gravi di istigazione e non violino la libertà di espressione.

Un altro esempio che vorremmo sottolineare è l'articolo 7 sulle molestie online, più specificamente la lettera c) di tale articolo, che stabilisce norme minime sull'invio a una persona, senza che questa lo richieda, di un'immagine, un video o altro materiale analogo raffigurante i propri genitali (*cyberflashing*). Sebbene solo i casi intenzionali di *cyberflashing* siano penalmente perseguibili, laddove l'invio di tale materiale possa provocare un grave danno psicologico a chi lo riceve, è ancora lecito chiedersi se il *cyberflashing* debba essere armonizzato a livello dell'UE. È difficile interpretare il *cyberflashing* come forma di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale ai sensi dell'articolo 83 TFUE. Disciplinare il *cyberflashing* a livello dell'UE è un esempio di eccessiva criminalizzazione ingiustificata."

Punto 4 dell'elenco dei punti "A":

Regolamento sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

"Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della dichiarazione della Commissione europea sulla rendicontazione. Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio a norma dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio intendono rivedere la nomenclatura dello strumento, ad esempio per quanto riguarda gli stanziamenti per beneficiario, al fine di garantire un adeguato controllo politico e di bilancio. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione europea a tenere debitamente conto della presente dichiarazione, se del caso, nella preparazione del progetto di bilancio 2025."

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Bulgaria riconosce e promuove la parità tra donne e uomini conformemente alla Costituzione della Repubblica di Bulgaria e alla legislazione nazionale, in linea con i principi e i valori dell'Unione europea sanciti dai trattati, nonché con gli impegni e i principi derivanti dal diritto internazionale.

In linea con quanto precede e con la sua legislazione nazionale, la Bulgaria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso (maschile/femminile) e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini nel regolamento sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" come un riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini nel regolamento sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali."

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

"La Repubblica di Lituania sostiene l'integrazione europea dei Balcani occidentali. Un processo di allargamento qualitativo e basato sul merito guida i candidati nella preparazione di un'adesione a pieno titolo.

Nelle discussioni relative al regolamento sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali, la Repubblica di Lituania ha sostenuto in modo costante l'idea che il Consiglio debba svolgere un ruolo attivo nella governance dello strumento. Tenendo conto del fatto che il testo di compromesso del regolamento conferisce al Consiglio un ruolo piuttosto limitato, la Repubblica di Lituania si astiene dal voto sul testo proposto."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla piena trasparenza in materia di bilancio nell'ambito dello strumento per i Balcani occidentali

"Riconoscendo l'importanza per il Parlamento europeo e il Consiglio di poter esercitare con cognizione di causa le loro funzioni di autorità di bilancio, la Commissione metterà a disposizione dell'autorità di bilancio, con cadenza bimestrale, informazioni sugli impegni di bilancio e sui pagamenti sia effettuati che pianificati nell'ambito dello strumento per i Balcani occidentali, per beneficiario."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sulle potenziali implicazioni della dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla nomenclatura di bilancio dello strumento per i Balcani occidentali

"La Commissione prende atto della dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla nomenclatura di bilancio dello strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali, che potrebbe incidere sull'attuazione dello strumento. In ogni caso, interferirebbe indebitamente con il corretto svolgimento della procedura di bilancio. La Commissione ritiene che ciò non dovrebbe costituire un precedente."